

## Ottobre 2025

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Plusvalenza cessione terreno</b>	Ai fini della rilevanza fiscale della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. b), TUIR la natura "edificabile" del terreno va individuata sulla base del Piano Regolatore Generale (PRG) adottato dal Comune <i>"indipendentemente dal perfezionamento del relativo iter procedimentale e dal successivo rilascio della concessione edilizia"</i> ai sensi dell'art. 36, comma 2, DL n. 223/2006. Non rileva quindi <i>"la sua vocazione edificatoria o agricola fondata sulle previsioni dello strumento urbanistico locale."</i>
<b>Ordinanza Corte Cassazione 26.6.2025, n. 17198</b>	
<b>Deducibilità mezzi di trasporto aziendali</b>	La deducibilità delle spese dei mezzi di trasporto spetta in misura integrale soltanto nel caso in cui l'attività propria dell'impresa non possa essere esercitata senza l'utilizzo del veicolo (art. 164, comma 1, lett. a, n. 1, TUIR), mentre è riconosciuta in misura parziale <i>"con riferimento ai veicoli che vengono impiegati, peraltro non necessariamente in maniera esclusiva, nell'esercizio di imprese, ma non nell'attività propria dell'impresa"</i> (art. 164, comma 1, lett. b, TUIR). Il caso di specie riguarda una società esercente l'attività di produzione e vendita di pasta alimentare secca che ha dedotto integralmente le spese relative ad un elicottero utilizzato per il trasporto degli amministratori / dipendenti dalla sede amministrativa alla sede legale / stabilimento situati in un altro Comune.
<b>Sentenza Corte Cassazione 17.7.2025, n. 19983</b>	
<b>Agevolazioni "prima casa" e regime separazione dei beni</b>	Non può usufruire delle agevolazioni "prima casa" il soggetto titolare in comunione ordinaria con il coniuge del diritto di proprietà di un altro immobile sito nello stesso Comune di quello acquistato, a prescindere dal regime di separazione dei beni sussistente tra i coniugi. Ai fini dell'esclusione dall'agevolazione rileva infatti la <i>"comunione tout court tra coniugi e non soltanto la comunione legale"</i> .
<b>Sentenza Corte Cassazione 3.9.2025, n. 24477</b>	
<b>Detrazioni spese figli a carico di età superiore a 30 anni</b>	Il genitore che ha sostenuto spese per figli fiscalmente a carico (in quanto possessori di un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 / 4.000 se di età non superiore a 24 anni) può usufruire delle detrazioni IRPEF relative agli interessi passivi, spese sanitarie, spese di istruzione ancorché non spetti più la detrazione per carichi di famiglia a causa del superamento del limite di età fissato, dalla Finanziaria 2025, a 30 anni.
<b>Risposta interpello Agenzia Entrate 15.9.2025, n. 243</b>	

### COMMENTI IL C.D. "BONUS LIBRERIE" 2025

Nell'ambito della Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) il Legislatore ha previsto, a decorrere dal 2018, uno specifico credito d'imposta *"parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la ... attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione"* / altre spese individuate dal MIBACT a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati. Con il Decreto n. 215/2018 il MIBACT ha emanato le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame.

Recentemente la DG Biblioteche e Diritto d'Autore ha comunicato i termini per **l'accesso al credito spettante con riferimento alle spese sostenute nel 2024**. La dotazione finanziaria del c.d. "bonus librerie" 2025 ammonta, come nel 2024, a € 8,25 milioni.

### SOGGETTI BENEFICIARI

Il bonus in esame è rivolto agli esercenti attività commerciali nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati con **codice attività (principale)**, risultante dal Registro Imprese:

- **"47.61"** - commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati (merita evidenziare che a seguito dell'aggiornamento della classificazione ATECO 2025 è stato soppresso "in esercizi precedenti");
- **"47.79.1"** - commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

È necessario aver conseguito, nell'esercizio precedente alla presentazione della domanda di accesso al credito d'imposta in esame, **almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati dalla cessione di libri, anche usati**.

### DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

La misura del credito d'imposta in esame:

- è parametrata a **specifiche voci di costo** (entro un limite massimo);
- è collegata al fatturato annuo della libreria suddiviso in scaglioni differenziati in base alla percentuale di ciascuna voce di costo.

Voci di costo	Massimale
<b>IMU</b>	<b>€ 3.000</b>
<b>TASI (*)</b>	<b>€ 500</b>
<b>TARI</b>	<b>€ 1.500</b>
<b>Imposta pubblicità</b>	<b>€ 1.500</b>
<b>Tassa occupazione suolo pubblico</b>	<b>€ 1.000</b>
<b>Spese locazione al netto IVA</b>	<b>€ 8.000</b>
<b>Spese mutuo</b>	<b>€ 3.000</b>
<b>Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente</b>	<b>€ 8.000</b>

(\*) La disposizione originaria fa riferimento anche a quanto pagato a titolo di TASI. Tuttavia a decorrere dal 2020 la Tassa per i servizi indivisibili è stata accorpata all'IMU.

Voci di costo	Massimale
Fino a € 300.000	100%
Tra € 300.000 e € 600.000	75%
Tra € 600.000 e € 900.000	50%
Superiore a € 900.000	25%

Si rammenta che il credito d'imposta in esame:

- spetta nella **misura massima di € 20.000 annui** per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali e dagli stessi direttamente gestite / € 10.000 annui per gli altri esercenti;

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a partire dal **decimo giorno lavorativo del mese successivo** a quello in cui la DG Biblioteche e Diritto d'Autore comunica l'importo spettante. Il mod. F24 va presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) riportando il codice tributo "6894" (nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento del credito d'imposta);
- va indicato nel quadro RU del mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta per il quale è concesso / utilizzato;
- è concesso nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 in materia di aiuti "de minimis";
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

### MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL BONUS 2025

Per accedere al credito d'imposta in esame è necessario presentare in via telematica un'apposita domanda esclusivamente tramite il seguente portale (previa registrazione nell'area riservata):

<https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/>

Come specificato dalla DG Biblioteche e Diritto d'Autore la domanda riferita al bonus 2025 relativo alle spese 2024 va presentata **entro il 31.10.2025**.



Ministero della Cultura

 Direzione generale Biblioteche e istituti culturali

HOME TAX-CREDIT LIBRERIE AMMESSI AL CREDITO FAQ SPORTELLO DOMANDE

Ti trovi in: / Home / Sportello Domande



**Una nuova opportunità ti aspetta**  
Scopri la nuova normativa sulla Tax-Credit per le librerie

**Registrazione utente**



La registrazione è necessaria per accedere al sistema e presentare domanda di credito d'imposta.

**Accesso**



Sei un utente registrato?  
Accedi al tuo account.

In sede di compilazione della domanda è richiesta l'indicazione della **dimensione dell'impresa** (micro, piccola, media, grande). A tal fine, si rammenta che in base alla

Raccomandazione UE n. 2003/361/CE la micro impresa / piccola impresa / media impresa è così individuata (tale classificazione è stata recepita dal DM 18.4.2005).

Elementi da considerare	Micro impresa	Piccola impresa
Dipendenti	Meno di 10	Meno di 50
Fatturato	Non superiore a € 2 milioni	Non superiore a € 10 milioni
Totale bilancio		

 I soggetti che hanno presentato la domanda / effettuato l'accesso al portale nel 2024, devono comunque effettuare una nuova registrazione.

La domanda si compone delle seguenti 3 Sezioni.

Sezione	Dati richiesti
<b>RCD</b>	Ricavi di riferimento, contributi de minimis ricevuti e dimensione dell'impresa
<b>SIT</b>	Dati riferiti al singolo punto vendita (ad esempio, IMU, TARI, spese di locazione)
<b>RAI</b>	Eventuali rapporti con altre imprese


•

•

## **SCADENZARIO** *Mese di Ottobre*

**Giovedì 16 ottobre**

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell'imposta dovuta.</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per:           <ul style="list-style-type: none"> <li>partecipazioni non qualificate;</li> <li>partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti fino al 2017 deliberati dal 2023 / prodotti dal 2018.</li> </ul> </li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versamento delle ritenute (21%) operate a settembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).</li> </ul>
<b>MOD. F24/770</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versamento delle ritenute / trattenute operate a settembre:</li> <li>su redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>su redditi di lavoro autonomo;</li> <li>dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera;</li> <li>con comunicazione dei dati "aggiuntivi" richiesti nel mod. 770.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>Tale modalità interessa i sostituti d'imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2024 non superiore a 5 che hanno optato / optano per l'utilizzo del mod. F24/770. Ciò consente di non presentare il mod. 770/2026.</li></ul>
<b>IRPEF</b> <b>ALTRÉ RITENUTE ALLA FONTE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Versamento delle ritenute operate a settembre relative a:</li><li>rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li><li>utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li><li>contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li></ul>
<b>INPS</b> <b>DIPENDENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.</li></ul>
<b>INPS</b> <b>GESTIONE SEPARATA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</li><li>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).</li></ul>

**Lunedì 27 ottobre**

<b>MOD. 730/2025</b> <b>INTEGRATIVO</b>	Consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2025, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.
<b>IVA COMUNITARIA</b> <b>ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b> <b>E TRIMESTRALI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali).

**Venerdì 31 ottobre**

<b>IVA</b> <b>DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E</b> <b>LIQUIDAZIONE OSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del terzo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS).
<b>IVA</b> <b>DICHIARAZIONE MENSILE</b> <b>E LIQUIDAZIONE IOSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di settembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
<b>IVA</b> <b>CREDITO TRIMESTRALE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
<b>CORRISPETTIVI</b> <b>DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di settembre / terzo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.
<b>MOD. 770/2025</b>	Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770/2025 relativo al 2024.
<b>CERTIFICAZIONE UNICA REDDITI NON DICHIARABILI NEL MOD. 730/2025</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2025 contenente esclusivamente redditi 2024 esenti o non dichiarabili tramite il mod. 730/2025.
<b>INDENNITÀ ISCRO 2025</b>	Presentazione all'INPS della domanda per accedere all'indennità straordinaria di continuità reddituale (ISCRO) per il 2025 a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo.
<b>ACCISE AUTOTRASPORTATORI</b>	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al terzo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
<b>BONUS LIBRERIE 2025</b>	Presentazione (entro le ore 12:00) in via telematica, all'indirizzo Internet taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/, della domanda del bonus spettante, con riferimento alle spese sostenute nel 2024, agli esercenti attività di commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati e di libri di seconda mano.
<b>MOD. REDDITI 2025</b>	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2025, relativo al 2024, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>MOD. IRAP 2025</b>	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 2025, relativo al 2024, di società di persone / assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>MOD. CNM</b>	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. CNM relativo al 2024, da parte della società consolidante.
<b>REGIME DI TRASPARENZA OPZIONE 2025-2027</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opzione per il regime di trasparenza per il triennio 2025 - 2027 tramite la compilazione del quadro OP del mod. REDDITI 2025 SC;</li> <li>• invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 2025 (fino al 31.10) che intendono scegliere tale regime per il triennio 2025 - 2027, non potendo indicare l'opzione nel quadro OP del mod. REDDITI 2025 SC.</li> </ul> <p>L'opzione si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio.</p>
<b>REGIME DI TRASPARENZA REVOCA OPZIONE DAL 2025</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revoca del regime di trasparenza dal 2025 tramite la compilazione del quadro OP del mod. REDDITI 2025 SC.</li> </ul>
<b>IRAP OPZIONE 2025-2027</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opzione per la determinazione, a decorrere dal 2025, dell'IRAP con il metodo c.d. "da bilancio" (la scelta vincola il triennio 2025 – 2027) tramite la compilazione del quadro IS del mod. IRAP 2025;</li> <li>• invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte delle società di persone in contabilità ordinaria, costituite nel 2025 (fino al 31.10), della comunicazione dell'opzione per la determinazione, per il triennio 2025 - 2027, dell'IRAP con il metodo c.d. "da bilancio", non potendo indicare l'opzione nel quadro IS del mod. IRAP 2025.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'opzione si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio.</li></ul>
<b>IRAP REVOCA OPZIONE DAL 2025</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revoca del metodo c.d. "da bilancio" per la determinazione dell'IRAP dal 2025 tramite la compilazione del quadro IS del mod. IRAP 2025.</li></ul>
<b>CPB 2024-2025 SANATORIA 2018-2022</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Versamento ottava rata, maggiorata degli interessi legali del 2% decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.</li></ul>